

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2008, N. 19199: grava sul proprietario dell'area ove è stata costruita da terzi un'opera abusiva a sua insaputa l'onere di provare la sua estraneità ai fatti.

« In ordine alla ritenuta responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva, la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.

Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"), nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere...

Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. ».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente	Pubbl. udienza
Dott. Franco	Mancini	Componente	del 24.1.2008
Dott. Mario	Gentile	Componente	SENTENZA
Dott. Aldo	Fiale	Componente	N. 172
Dott. Silvio	Amoresano	Componente	R.G.N.
			17683/07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CILLUFFO Girolama, nata a Carini l'11.6.1958

avverso la sentenza 15.1.2007 della Corte di Appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 15.1.2007, confermava la sentenza 21.10.2005 del Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Carini, che aveva affermato la responsabilità penale di **Cilluffo Girolama** in ordine ai reati di cui:

- all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 [per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatto ad unica elevazione fuori terra con struttura intelaiata in cemento armato – acc. in Carini, il 19.12.2003];
- agli artt. 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001;
- agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato la stessa alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 8.400,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo i doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la **Cilluffo**, la quale ha eccepito:

- la nullità del giudizio di primo grado, per l'illeggibilità della copia del decreto di citazione ad essa notificato;
- la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilità dell'attività di edificazione abusiva alla sua persona;
- la intervenuta prescrizione dei reati, sul presupposto che non potrebbe computarsi (in relazione al condono edilizio previsto dal D.L. n. 269/2003) la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 44 della legge n. 47/1985 nei casi di "assenza di una domanda di definizione in sanatoria dell'illecito edilizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. La Corte territoriale – con argomentazioni razionali e corrette – ha rilevato che la copia del decreto di citazione prodotta dal difensore a sostegno dell'eccezione da lui sollevata risultava "composta da due fogli di cui soltanto il secondo, perfettamente leggibile, poteva ritenersi originale", presentando sul *retro* la relata di notifica e la firma del notificante. Il primo foglio, invece, appariva *ictu oculi* di colore diverso rispetto al secondo e non offriva "alcuna garanzia della sua originalità, potendo esso costituire una copia predisposta successivamente e volutamente illeggibile del decreto notificato".

La relativa doglianza, dunque, è stata respinta per *mancaza della prova certa della dedotta illeggibilità dell'atto effettivamente consegnato* e la parte – alla quale era stato già notificato comunque l'avviso di conclusione delle indagini riportante integralmente il capo di imputazione che si assume illeggibile nel documento successivo – avrebbe potuto pur sempre richiedere una copia autentica di tale secondo documento.

2. In ordine alla ritenuta **responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva**, la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che *non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva*.

Occorre considerare, invece, la *situazione concreta* in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "*cui prodest*"), nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano

A. Pale



trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la *compartecipazione, anche morale*, all'esecuzione delle opere [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone].

Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro).

Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno fondato correttamente la responsabilità dell'imputata [che anche quando venne nominata custode del bene, in sede di sequestro, nulla ebbe ad eccepire] sulla disponibilità giuridica e di fatto del suolo del quale era proprietaria, non avendo ella mai prospettato l'eventualità che altri, contro il suo volere, ne avesse potuto disporre ed avesse intrapresa sullo stesso l'attività edilizia abusiva in contestazione.

3. I reati sono stati accertati il 19.12.2003, sicché i termini massimi prescrizionali [di anni tre per le contravvenzioni agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 e di anni quattro e mesi sei per le restanti contravvenzioni, ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.] coinciderebbero rispettivamente con il 19.12.2006 e con il 19.6.2008.

Occorre computare però:

-- la sospensione di cui all'art. 44 della legge n. 47/1985 (avente nella specie la durata di mesi 7 e giorni 11: dal 20.12.2003 al 31.7.2004), che si verifica *automaticamente* per il solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria condonabile ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio;

-- la sospensione effettiva del processo (per la durata di mesi 5 e giorni 7: dal 29.10.2004 al 5.4.2005), disposta anch'essa al fine di consentire la presentazione della domanda di condono. La scadenza dei termini di prescrizione pertanto (a fronte di una sospensione complessivamente computabile in anni 1 e giorni 18) resta fissata al 6.1.2008, per le contravvenzioni agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001, ed al 7.7.2009 per le altre contravvenzioni

La inammissibilità del ricorso non consente, però, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati connessi alla normativa antisismica scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

A. Cole

ROMA, 24.1.2008

Il Consigliere rel.

Alto Pale

Il Presidente

Emilio

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 13 MAG. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

